

SENTENZA

Cassazione penale sez. VI - 20/02/2025, n. 8922

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

composta da

Dott. DI STEFANO Pierluigi	- Presidente
Dott. CRISCUOLO Anna	- Relatore
Dott. CAPOZZI Angelo	- Consigliere
Dott. ROSATI Martino	- Consigliere
Dott. DI GERONIMO Paolo	- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da

Sa.St. nato a R. il (Omissis)

avverso la sentenza del 18/01/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria

letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;

lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Emilia Pino, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese;

letta la memoria e le conclusioni del difensore, Avv. Antonella Bagnato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Sa.St. ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa il 19 gennaio 2021 dal locale Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in

ordine ai reati di cui ai capi D) ed E) perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena in anni tre e mesi , sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata, che ne ha affermato la responsabilità per i reati di cui all'art. 612-bis e 572 cod. pen.

Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati.

1.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art.178 lett. c) cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di dare atto e di valutare le conclusioni della difesa, depositate il 17 gennaio 2024, come risulta dall'atto allegato, che la cancelleria confermava di aver ricevuto, ma di non aver inserito nel fascicolo. Trattandosi di conclusioni depositate nei modi e nei termini di legge per il procedimento cartolare d'appello, l'omessa valutazione integra la violazione del diritto di difesa con conseguente nullità.

1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge relativamente al reato di cui all'art. 612-bis, comma 2, cod. pen. in relazione all'art. 25 Cost. e 2 cod. pen. in quanto i fatti contestati si sarebbero verificati il 13 giugno, 16 luglio e 25 luglio 2013 sicché doveva applicarsi la norma all'epoca vigente, che sanzionava i fatti commessi dal coniuge legalmente separato o divorziato, mentre nel caso di specie l'imputato era ancora coniugato con la persona offesa, essendo all'epoca intervenuta solo l'ordinanza presidenziale provvisoria e non la sentenza di separazione, pronunciata il 31 gennaio 2018 e pubblicata il successivo 7 febbraio.

1.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 612-bis, comma 2, cod. pen. per non avere i giudici indicato le condotte successive alle date indicate nell'imputazione, che giustificerebbero la permanenza della condotta sino all'attualità.

1.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 612-bis, comma 2, cod. pen. in relazione all'art. 572 cod. pen. per non avere la Corte di appello considerato che i fatti contestati si erano verificati quando i coniugi non erano ancora separati, essendo la sentenza di separazione del gennaio 2018, con la conseguente irrilevanza della cessazione del rapporto di convivenza ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti.

1.5 Con l'ultimo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 572 e 133 cod. pen. e artt. 25 Cost. e 2 cod. pen. per non avere la Corte di appello precisato in base a quale norma abbia determinato il trattamento sanzionatorio, atteso che il giudice di primo grado aveva fatto riferimento a condotte violente poste in essere anche alla presenza dei figli minorenni, circostanza contemplata dal secondo comma dell'art. 572 cod. pen. come modificato dalla l. n. 119 dell'ottobre 2013, mentre ai fatti contestati dal 1999 al giugno 2013 doveva applicarsi la norma all'epoca in vigore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premessa la tardività della memoria inviata solo il giorno prima dell'udienza (19 febbraio 2025), il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati, inammissibile nel resto.

1.1. Il primo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, per tardività delle conclusioni difensive trasmesse via PEC, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, solo il giorno prima dell'udienza- anziché nel termine di legge, benché le conclusioni del PG fossero state notificate ai difensori dell'imputato e della parte civile sin dal 5 gennaio 2024.

In secondo luogo, per l'assenza di una concreta lesione del diritto di difesa ricollegabile all'omessa valutazione delle conclusioni trasmesse, consistenti nella mera richiesta di accogliere le censure difensive, articolate nell'atto di appello, peraltro, associandosi alle conclusioni del PG, come si rileva dall'esame dell'atto allegato al ricorso.

È ben vero che questa Corte ha affermato che l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma ciò a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa, risultando, altrimenti, meramente apparenti (Sez. 2, n. 25365 del 16/02/2023, El Abbassi, Rv. 284865; Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004).

Nella stessa linea si è ritenuto che nel giudizio cartolare di appello non integra alcuna nullità per violazione del diritto di difesa dell'imputato il mancato esame di una memoria difensiva con cui il difensore si sia limitato ad insistere per l'accoglimento dei motivi di gravame, senza alcuna ulteriore argomentazione (Sez. 6, n. 19433 del 14/02/2023, P., Rv. 284622-02), come nel caso di specie.

2. Inammissibili sono anche il secondo e il terzo motivo non dedotti in appello, sicché non può censurarsi l'omessa motivazione su profili non sottoposti alla cognizione del giudice di appello.

3. È invece, fondato il terzo motivo, atteso che la cessazione della convivenza o la mera separazione di fatto non incide sulla configurabilità del reato di maltrattamenti, in quanto finché perdura il vincolo matrimoniale rimangono integri i doveri di solidarietà e gli obblighi nascenti dal rapporto coniugale e da quello di filiazione. E nel caso di specie è pacifico che la separazione è intervenuta solo in data 31 gennaio 2018, come risulta dalla sentenza allegata al ricorso.

È stato chiarito che integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza. (Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R, Rv. 284020 che in motivazione ha precisato che la separazione è condizione che non elide lo "status" acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143, comma 2, cod. civ.).

Già in passato si era ritenuto che le condotte vessatorie poste in essere ai danni del coniuge non più convivente, a seguito di separazione legale o di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato previsto dall'art.612-bis cod. pen. è configurabile solo nel caso di divorzio tra i coniugi, ovvero di cessazione della relazione di fatto- Sez. 6, n. 3087 del 19/12/2017, dep.2018, F., Rv. 272134).

Tale orientamento attribuisce centralità al concetto di famiglia nell'accezione più ristretta e individua il discrimine tra il reato di maltrattamenti e quello di atti persecutori, proprio nella famiglia, intesa come comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. in presenza di condotte vessatorie poste in essere da parte di uno dei conviventi "more uxorio" ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza (Sez. 6, n. 15883 del 16/03/2022, D., Rv. 283436).

Ne deriva che, essendosi le condotte violente e persecutorie protratte anche dopo la separazione di fatto nei confronti della moglie e asseritamente da ascrivere al desiderio del ricorrente di vedere i figli, deve ritenersi configurabile il reato di maltrattamenti, non essendo ancora intervenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Da tale qualificazione giuridica discende l'assorbimento delle condotte oggetto del capo A) nella cornice del reato di maltrattamenti, la cui

configurabilità non è contestata dal ricorrente, e la conseguente rideterminazione della pena da parte del giudice del rinvio in relazione all'accertata durata delle stesse.

4. Inammissibile è anche l'ultimo motivo per manifesta infondatezza, non risultando affatto contestata l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 572 cod. pen. né potendo la stessa derivare dal mero riferimento alla presenza dei figli contenuta nella sentenza di primo grado, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso.

5. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, cui rimette la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.

Così deciso, 20 febbraio 2025

Depositato in Cancelleria il 4 Marzo 2025